Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 236 del 19 settembre 1956

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1956, n. **1070.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1956, n. 1070.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Ministro per i trasporti 30 gennaio 1952, n. 2762, e 27 febbraio 1952, n. 3444;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti — di concerto con il Ministro per il tesoro — 14 marzo 1956, n. 3473;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Alle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le Tariffe speciali provvisorie numeri 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, e successive modificazioni, sono abrogate.

Art. 3.

Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 20 settembre 1956, eccetto che per le modificazioni relative alle merci ascritte alle classi di prezzi dalla n. 601 in poi, la cui entrata in vigore è fissata al 1° ottobre 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — ZOLI — MEDICI — COLOMBO — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 184. — CARLOMAGNO

Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti varianti:

PARTE II - TARIFFE — Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe - Tariffe - Prezzi delle classi

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1) Art. 67 — CALCOLO DEI PREZZI DI TRASPORTO.

— La nota (1) alla lettera *b*) del paragrafo 1 *Distanze* è sostituita dalla seguente:

(1) Per i trasporti tassati con le classi di prezzo o tariffe diverse dalla n. 601 in poi, le attuali norme circa il computo delle distanze agli effetti della tassazione restano in vigore fino al 30 novembre 1956.

— La tassa minima di lire 170 prevista dal paragrafo 2 - *Tasse minime* è elevata a lire 200.

— L'ultimo comma della lettera *b*) del paragrafo 3 *Arrotondamento dei prezzi* è sostituito dal seguente:

La somma complessiva del prezzo di trasporto così calcolato, compresi gli eventuali diritti accessori, nonchè ogni altra tassa, somma o diritto in relazione col trasporto, si arrotonda alle 10 lire superiori per gli importi inferiori alle 2500 lire, alle 50 lire superiori per gli importi da 2501 a 5000 lire e alle 100 lire superiori per gli importi eccedenti le 5000 lire.

— Il testo del paragrafo 6 *Norme particolari per i trasporti in servizio cumulativo* è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione può stabilire norme particolari, in deroga ai precedenti paragrafi e alle singole tariffe, per il calcolo del prezzo relativo ai trasporti in servizio cumulativo italiano e internazionale, anche riguardo alla parificazione dei prezzi afferenti a vie extra-italiane tenuto conto dei quantitativi di traffico ».

2) Art. 68 — DIRITTO DI TRANSITO. Art. 76 — RISPEDIZIONI.

I diritti previsti nei due articoli sono modificati come segue:

— per tonnellata di peso tassabile o per capo di bestiame ascritto alle Serie *A* e *B* della Tariffa speciale n. 104: da lire 33 a lire 40;

— per capo di bestiame ascritto alle Serie *C* e *D* della Tariffa speciale n. 104: da lire 3,30 a lire 4.

3) Art. 73 — TASSAZIONE DELLE COSE TRASPORTATE IN CARRI SPECIALI.

— Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

Le cose che, a domanda del mittente, sono trasportate in carri isotermici, refrigeranti, equipaggi, scuderia e a tramoggia si tassano con i prezzi competenti alle spedizioni a carro, maggiorati di una soprattassa pari al 10 % dei prezzi stessi.

Per i trasporti in carri isotermici e refrigeranti è dovuta una soprattassa minima di L. 10.000 (*).

L'amministrazione non assume alcun impegno di fornire carri di tipo speciale, ma procura di metterli a disposizione degli speditori nei limiti della disponibilità.

(*) Nel caso di utilizzazione di carri coperti ordinari muniti di una speciale attrezzatura di refrigerazione, l'amministrazione può percepire una soprattassa fino al 10 % delle competenti tasse di trasporto a carro e senza applicazione di alcun minimo.

— Sono abrogati

a) il decreto del Ministro per i trasporti n. 1506 del 28 settembre 1955;

b) il decreto del Ministro per i trasporti — di concerto col Ministro per il tesoro — n. 2586 del 23 dicembre 1955.

CAPO VII Art. 77 — TARIFFE DEI BAGAGLI.

Il paragrafo 2 *Trasporti speciali* è sostituito dal seguente:

§ 2 *Bagagliai*. — Quando sia richiesto un bagagliaio in uso esclusivo è dovuto l'importo:

— corrispondente al prezzo a tariffa competente al bagaglio trasportato, se il bagagliaio viene inoltrato con treni ordinari. In tal caso il prezzo di trasporto non può essere inferiore a quello calcolato in base ai prezzi della serie 1ª per tre tonnellate di bagaglio;

— di L. 120 a chilometro, se il bagagliaio viene messo in composizione ad un treno speciale a richiesta degli utenti.

Per l'eventuale percorso a vuoto del bagagliaio l'amministrazione ha facoltà di percepire la tassa chilometrica di L. 75.

CAPO IX. — TARIFFE ORDINARIE

— La nota (*) alle Serie *E* ed *F* del titolo III PREZZI della Tariffa n. 1 *Merci in genere in piccole partite* è annullata.

— Limitatamente al traffico interno italiano, ai fini della tassazione in base alla Tariffa n. 2 *Merci in genere a carro* di spedizioni del peso di 15 tonnellate, o paganti per tante, di cose per le quali la « Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV) » non prevede una classe vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, lo scarto di classi di prezzi — previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 30 gennaio 1952, n. 2762 — è modificato da 6 a 9 classi.

CAPO X. — TARIFFE SPECIALI

— I prezzi di cui alle Tariffe speciali n. 101. — *Pacchi ferroviari ordinari e spedizioni di peso fino a 50 kg.* e n. 102 *Pacchi ferroviari espressi* sono sostituiti dai seguenti:

TARIFFA SPECIALE N. 101. — *Pacchi ferroviari ordinari e spedizioni di peso fino a 50 kg.*

ZONE DI PERCORRENZA		Fino a 10 kg.	Da oltre 10 a 20 kg.	Da oltre 20 a 30 kg.	Da oltre 30 a 40 kg.	Da oltre 40 a 50 kg.
SERIE *M*						
Fino a 50 km	L.	200	240	330	420	500
da km 51 a 100	»	210	280	400	520	620
» » 101 a 200	»	300	420	600	780	920
» » 201 a 400	»	380	540	780	1.010	1.200
» » 401 a 600	»	450	640	890	1.150	1.360
» » 601 a 900	»	490	700	970	1.260	1.500
» » 901 a 1200	»	590	830	1.170	1.520	1.810
oltre 1200 km	»	650	920	1.290	1.670	2.040
SERIE *N*						
Fino a 50 km	L.	200	210	230	300	350
da km 51 a 100	»	210	220	270	360	440
» » 101 a 200	»	220	270	380	500	600
» » 201 a 400	»	250	360	510	660	800
» » 401 a 600	»	300	420	600	780	920
» » 601 a 900	»	410	580	800	1.030	1.240
» » 901 a 1200	»	470	660	930	1.210	1.450
oltre 1200 km	»	520	730	1.030	1.350	1.610
SERIE *O*						
Fino a 50 km	L.	200	200	210	230	260
da km 51 a 100	»	210	210	220	270	330
» » 101 a 200	»	220	230	300	400	470
» » 201 a 400	»	230	270	380	500	600
» » 401 a 600	»	260	370	520	690	810
» » 601 a 900	»	320	460	650	830	990
» » 901 a 1200	»	400	540	790	1.010	1.190
oltre 1200 km	»	450	620	860	1.110	1.340

TARIFFA SPECIALE N. 102. — *Pacchi ferroviari espressi*

ZONE DI PERCORRENZA		Fino a 10 kg.	Da oltre 10 a 20 kg.	Da oltre 20 a 30 kg.	Da oltre 30 a 40 kg.	Da oltre 40 a 50 kg.
SERIE *U* Pacchi ingombranti.						
Fino a 50 km	L.	320	450	630	650	780
da km 51 a 100	»	380	540	660	800	960
» » 101 a 200	»	530	770	910	1.090	1.310
» » 201 a 400	»	690	980	1.180	1.420	1.700
» » 401 a 600	»	800	1.140	1.350	1.630	1.940
» » 601 a 900	»	890	1.260	1.500	1.800	2.150
» » 901 a 1200	»	1.050	1.480	1.780	2.140	2.600
oltre 1200 km	»	1.180	1.670	2.010	2.400	2.900
SERIE V Pacchi non ingombranti.						
Fino a 50 km	L.	210	300	400	500	600
da km 51 a 100	»	240	370	510	650	790
» » 101 a 200	»	340	520	710	900	1.080
» » 201 a 400	»	450	650	910	1.180	1.420
» » 401 a 600	»	530	770	1.060	1.380	1.650
» » 601 a 900	»	600	840	1.180	1.540	1.840
» » 901 a 1200	»	690	980	1.380	1.780	2.140
oltre 1200 km	»	790	1.110	1.560	2.030	2.430

TARIFFA SPECIALE N. 103. — *Prodotti alimentari*

— Il quadro di cui al titolo III *Prezzi* è sostituito dal seguente:

Serie	MERCI	Peso minimo per carro: 6 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
		Classi di prezzo		
A	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *A*	41	51	64
B	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *B*	41	55	68
C	1. Pomodori freschi Ortaggi non nominati freschi in natura Legumi freschi in natura 2. Frutta fresche: *a*) agrumi, anche se in acqua di mare o salata *b*) uva in natura, anche se pigiata con mosto *c*) altre, in natura, anche se pigiate	46 (1)	64	72
	3. Altre merci ascritte in Nomenclatura alla Serie *C*	41	59	70

(1) Per il peso minimo di 5 tonnellate.

— La nota (*) alla Serie *C* del titolo III *Prezzi* è annullata.

— I prezzi di cui alla Tariffa speciale n. 104 *Bestiame* sono aumentati del 10 %. L'arrotondamento delle basi è effettuato, quando necessario, al centesimo superiore.

— I prezzi di cui alle Tariffe speciali: n. 107 *Giornali e altre pubblicazioni periodiche* n. 108 *Esplosivi* e n. 109 *Feretri* sono sostituiti dai seguenti:

TARIFFA SPECIALE N. 107. — *Giornali e altre pubblicazioni periodiche*

TIPO	PREZZI PER CHILOGRAMMO INDIVISIBILE E PER QUALSIASI DISTANZA Lire — *A*) Spedizioni ordinarie: Prezzo	Minimo per spedizione	*B*) Spedizioni in abbonamento: Prezzo
	1	2	3
a) Giornali propriamente detti: cui al titolo I, punto 1 *a*)	6	60	2,30
b) Pubblicazioni periodiche: cui al titolo I, punto 1 *b*)	10	120	6 (*)
c) Dispense e altro: cui al titolo I, punto 1 c)	15	150	6,80

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di lire 2,90.

TARIFFA SPECIALE N. 108. — *Esplosivi*

Peso della spedizione	Prezzo per tonnellata e per chilometro Lire	Tasse minime
Fino a kg. 300 .	130	L. 600 per spedizione
Oltre » 300 .	60	L. 40 per spedizione e per chilometro
Almeno » 2.500 . . .	50	—
Almeno » 5.000 . .	40	—
Almeno » 10.000 . .	30	—

La tassa per sorveglianza lungo il viaggio, di cui alla Condizione particolare 2ª, è elevata da lire 550 a lire 600, per tonnellata di peso tassabile, e il relativo minimo per spedizione è elevato da lire 110 a lire 150.

TARIFFA SPECIALE N. 109. — *Feretri e resti umani*

PREZZI (1)

NOMENCLATURA	PREZZO per Km. Lire
A) *Feretri*	
1. — Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati od ossa e parti di cadaveri: per feretro	75
2. — Feretri sopra carri mortuari o particolari: per carro	110 (2)
Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50% per gli altri.	
B) *Resti umani*	
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate: per ogni anfora o urna	15
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 15 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente un carro separato. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.	

(1) Per il trasporto dei feretri con una delle carrozze speciali dell'amministrazione, vedasi l'art. 32 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle F. S. ».

(2) Applicabile anche per gli autoveicoli mortuari o particolari trasportanti feretri e traghettati attraverso lo Stretto di Messina. (Vedasi T. E. n. 203, Serie *B*).

— Nelle tariffe speciali nn. 104, 105 e 109 l'indicazione « tariffa n. 7 » è sostituita da « tariffa n. 6 » per i casi ivi previsti di trasporti di persone; il viaggio del conduttore dei rotabili ferroviari circolanti sulle proprie ruote (Tariffa speciale n. 105) può aver luogo solo in seconda classe.

CAPO XI. — TARIFFE ECCEZIONALI

1) TARIFFA ECCEZIONALE N. 201. — *Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna.*

I quadri dei *Prezzi* di cui alla Parte prima: *Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi* e alla Parte seconda: *Agrumi* sono sostituiti dai seguenti:

PARTE PRIMA: *Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi*

Serie	MERCI	Peso minimo per carro — 6 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
		Classi di prezzo		
A	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *A* . . .	41	54	67
B	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *B*	41	58	71
C	1. Pomodori freschi . Ortaggi non nominati freschi in natura . . Legumi freschi in natura	48 (1) 55 (1) (2) 60 (1) (3)	67 69 (2) 71 (3)	77
	2. Frutta fresche: *a*) uva in natura, anche se pigiata con mosto . . *b*) altre, in natura, anche se pigiate	48 50 (2) 52 (3)	67 69 (2) 71 (3)	77
	3. Altre merci ascritte in Nomenclatura alla Serie *C* .	42	62	75
D	Quelle ascritte in Nomenclatura alla Serie *D*	47	62	75

(1) Per il peso minimo di 5 tonnellate.
(2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 700 km.
(3) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 1000 km.

PARTE SECONDA: *Agrumi*

Sono ammessi anche gli agrumi in acqua di mare o salata.

Serie	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo per carro — 6 tonn.	10 tonn.	15 tonn.
			Classi di prezzo		
E	Stazioni della Sicilia.	Stazioni della Sicilia	62	71	80
F	Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di almeno 500 km.	65	77	85
G	Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Stazioni di tutta la rete dello Stato	61	70	79

La nota (*) alla Serie *C* della Parte prima *Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi* e all'intestazione della Parte seconda *Agrumi* - del titolo I - Limiti di applicazione e Prezzi è annullata.

2) TARIFFA ECCEZIONALE N. 203. — *Autoveicoli attraverso lo Stretto di Messina.*

I prezzi previsti alle Serie *A* e *B* sono sostituiti dai seguenti:

SERIE *A* *Autovetture* (esclusi gli autopullman) anche con rimorchietto portabagaglio

Trasporti fra le stazioni di: Messina Marittima e Villa S. Giov. Maritt. o Reggio Cal. Maritt. *o viceversa*	Prezzo per autovettura		Prezzo supplementare per il rimorchietto
	fino a 3 posti	oltre 3 posti	
	compreso il posto di guida		
1) sola andata . . . . L.	1.900	2.400	550
2) andata e ritorno a) . . »	3.100	3.800	850
2) andata e ritorno b) . . . »	2.650 (1)	3.350 (1)	750 (1)

(1) L'applicazione di questo prezzo è vincolata alla richiesta, da parte dell'utente, del documento di trasporto con validità ridotta a tre giorni.

SERIE *B* *Altri autoveicoli* (1)

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo	Prezzi per tonnellata fra Messina Marittima e Villa S. Giovanni M. o Reggio Calabria M. *o viceversa*
	tonn.	Lire
1. — Autopullman, anche con rimorchio (2	5	1.100
2. — Autocarri, anche con rimorchio (2), vuoti o carichi	2,5	1.500

Nota. Per gli autocarri carichi, il calcolo del prezzo di trasporto viene fatto sul peso complessivo (veicolo e merce caricata).

(1) Gli autoveicoli mortuari o particolari, se trasportanti feretri, si tassano in base ai prezzi previsti al Titolo III Prezzi lettera *A* Feretri punto 2 Feretri sopra carri mortuari o particolari della Tariffa speciale n. 109. Per tali trasporti si applicano anche le Condizioni particolari n. 2 e n. 4 di detta tariffa.

(2) Non sono ammessi trasporti di autoveicoli con rimorchio o di veicoli autoarticolati carichi di merci rientranti nel « Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive » (Alleg. n. 7); sono ammessi compatibilmente con le esigenze del servizio, quelli carichi di altre merci.

3) TARIFFA ECCEZIONALE N. 208. — *Fieno, erba comune secca e paglia comune, compressi.*

La indicata Tariffa eccezionale è sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 208. — *Fieno, erba comune secca e paglia comune, compressi*

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tonn.	Classi
Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di non oltre 500 km.	5 10 (*)	62 74

(*) L'amministrazione non assume alcun impegno di fornire carri di grande capacità.

4) TARIFFA ECCEZIONALE N. 220. — *Crino vegetale, anche tinto e in torciglioni.*

La indicata Tariffa eccezionale è sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 220. — *Crino vegetale, anche tinto e in torciglioni*

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tonn.	Classi
Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa.	Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di almeno 1000 km.	10 15	69 78

5) TARIFFA ECCEZIONALE N. 251. — *Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia, via terra.*

— Le parole « Merci ascritte alla Tariffa speciale n. 103 » che figurano nella Serie *A* sono sostituite dalle seguenti: « Trasporti a carro della Tariffa speciale n. 103 ».

— La percentuale di riduzione del 18 %, prevista nella Serie *A* — per le merci a carro della Tariffa speciale n. 103 — per percorrenze oltre km. 400, è modificata in 20 %.

— La SERIE *B* prevista dalla indicata tariffa è sostituita dalla seguente:

SERIE *B*

TRASPORTI A CARRO DELLA TARIFFA ECCEZIONALE N. 201	Percorrenza delle spedizioni	
	Fino a km. 1000	Oltre km. 1000
	Percentuali di riduzione	
PARTE I — *Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi*:		
— Merci ascritte alle Serie *A* e *B* . .	15	20
— Merci ascritte alla Serie *C*:		
1. Pomodori freschi . . . . . Ortaggi non nominati freschi in natura . . . . . . Legumi freschi in natura . . .	15	16
2. Frutta fresche: a) uva in natura, anche se pigiata con mosto . . . b) altre, in natura, anche se pigiate	20	22
3. Altre merci ascritte alla Serie *C*	15	20
— Merci ascritte alla Serie *D* . . .	15	20
PARTE II — *Agrumi*	20	25

— La nota (**) alle Serie *A* e *B* del titolo II *Prezzi* è annullata.

6) TARIFFA ECCEZIONALE N. 252. — *Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia, via mare.*

La nota (**) all'intestazione del titolo II - *Prezzi* - è annullata.

CAPO XII. — PREZZI

1) I prezzi per i trasporti di cose a bagaglio registrato sono sostituiti dai seguenti:

Trasporti di cose a bagaglio registrato
(art. 3, § 1)

PESO in chilogrammi	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 400 km.	Da 401 a 600 km.	Da 601 a 900 km.	Da 901 a 1200 km.	Oltre 1200 km.
	PREZZI IN LIRE							

SERIE 1ª - TARIFFA ORDINARIA

PESO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
10	210	270	380	530	660	760	810	840
20	300	410	580	830	1.070	1.320	1.430	1.550
30	410	550	760	1.120	1.490	1.860	2.050	2.240
40	510	690	950	1.400	1.900	2.400	2.650	2.950
50	610	820	1.120	1.680	2.320	2.950	3.300	3.650
60	710	910	1.290	1.960	2.750	3.500	3.900	4.350
70	760	990	1.450	2.240	3,150	4.050	4.500	5.000
80	830	1.090	1.610	2.550	3.550	4.600	5.100	5.700
90	890	1.180	1.780	2.800	3.950	5.200	5.700	6.400
100	930	1.260	1.950	3.100	4.350	5.700	6.300	7.100

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg., in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg. sopra indicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
per ogni 20 kg. o frazione	120	180	300	530	760	1.020	1.130	1.260

SERIE 2ª - TARIFFA RIDOTTA

PESO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
10	170	220	310	430	530	610	650	680
20	240	330	470	670	860	1.060	1.150	1.240
30	330	440	610	900	1.200	1.490	1.640	1.800
40	410	560	760	1.120	1.520	1.920	2.120	2.400
50	490	660	900	1.350	1.860	2.360	2.650	2.950
60	570	730	1.040	1.570	2.200	2.800	3.150	3.500
70	610	800	1.160	1.800	2.550	3.250	3.600	4.000
80	670	880	1.290	2.040	2.850	3.700	4.100	4.600
90	720	950	1.430	2.240	3.200	4.200	4.600	5.200
100	770	1.010	1.560	2.480	3.500	4.600	5.100	5.700

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg., in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg. sopra indicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
per ogni 20 kg. o frazione	100	150	240	430	610	820	910	1.010

2) Le basi di tariffa delle classi per i trasporti di cose a velocità ordinaria dalla n. 1 alla n. 12 sono aumentate del 12%. L'arrotondamento delle basi è effettuato, quando necessario, al centesimo superiore.

3) Il testo del « N. B. » che figura in calce ai gruppi di classi dalla n. 601 in poi è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di trasporto è formato dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è indicata nell'Allegato n. 1, numero d'ordine 8-*bis*;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 67.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso) ».

PARTE III — Allegati

Allegato n. 1 *Tasse accessorie.*

Il numero d'ordine 8 *Diritto fisso* con le relative indicazioni è sostituito dai seguenti

Numero d'ordine	Motivo della riscossione	Articolo delle Condizioni o Tariffa	IMPORTO
8	Diritto fisso	67	a) *Spedizioni a carro o come tali considerate dall'amministrazione*: — L. 500 *per ogni spedizione*. Tale diritto non è dovuto per le spedizioni delle merci per le quali sono applicabili le classi di prezzi dalla n. 601 in poi. b) *Spedizioni in piccole partite*: — L. 50 *per ogni spedizione* (eccetto quelle tassate in base alle Tariffe speciali nn. 101, 102, 107, in quanto i prezzi di dette tariffe sono già comprensivi del diritto fisso).
8 *bis*	Tassa terminale	Capo XII Prezzi	L. 150 *per tonnellata*, per le spedizioni delle merci per le quali sono applicabili le classi di prezzi dalla n. 601 in poi.

PARTE IV — Nomenclatura e classificazione delle cose

La voce « Frutta fresche » del Gruppo 06 è sostituita dalla seguente:

MERCE	Tariffe Ordinarie				Tariffe speciali		Tariffe eccezionali
	N. 1	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di					
	Serie	6	10	15	N. 101 Serie	altre	
		tonnellate					
1	2	3	4	5	6	7	8
Frutta fresche:							
a) agrumi, anche se in acqua di mare o salata	F	—	—	—	O	103C	201 E-F-G
b) uva in natura, anche se pigiata con mosto	E	—	—	—	O	103C	201C
c) altre:							
1. in natura, anche se pigiate	F	—	—	—	O	103C	201C
2. congelate . . .	C	—	—	—	N	103A	—

CAPO IX (TARIFFE ORDINARIE), CAPO X (TARIFFE SPECIALI), CAPO XI (TARIFFE ECCEZIONALI) e PARTE IV (NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE).

A) Le seguenti classi di prezzi per spedizioni vincolate a un peso minimo per carro o per veicolo assegnate nelle Tariffe ordinarie (Capo IX), nelle Tariffe speciali (Capo X), nelle Tariffe eccezionali (Capo XI) e nella Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV) sono sostituite come appresso:

SPEDIZIONI VINCOLATE AL PESO MINIMO					
FINO A 6 TONN.		10/12 TONN.		15 TONN. E OLTRE	
classe attuale	classe nuova	classe attuale	classe nuova	classe attuale	classe nuova
42	41	50	49	55	53
43	41	51	49	56	54
44	41	52	49	57	55
45	41	53	49	58	56
46	41	54	49	59	57
47	42	55	50	60	58
48	42	56	51	61	59
49	42	57	52	62	60
50	43	58	53	63	61
51	43	59	54	64	62
52	44	60	55	65	63
53	45	61	56	66	64
54	46	62	57	67	65
55	47	63	58	68	66
56	48	64	59	69	67
57	49	65	60	70	68
58	50	66	61	71	69
59	51	67	62	72	70
60	52	68	63	73	71
61	53	69	64	74	72
62	54	70	65	75	73
63	55	71	66	76	74
64	56	72	67	77	75
65	57	73	68	78	76
66	58	74	69	79	77
		75	70	80	78
		76	71	81	79
		77	72	82	80
		78	73	83	81
		79	74	84	82
		80	75	85	83
		81	76	86	84
		82	77	87	85
		83	78		
		84	79		

Fanno eccezione a quanto sopra le modificazioni innanzi previste per determinate tariffe (Tariffa speciale n. 103, Tariffe eccezionali n. 201, n. 208 e n. 220), nonchè:

— alla Tariffa eccezionale n. 204 *Cereali, loro farine e paste da minestra*:

a) le classi 80, 82 (1) e 84 (2), previste per i « *Cereali: grano o frumento, granoturco o formentone e riso, risone e risino* », le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 79, 81 (1) e 83 (2);

b) la classe 70, prevista per i « *Cereali: orzo, segala e altri* », la quale è da modificare nella classe 69;

c) le classi 79, 82 (1) e 84 (2), previste per la « *Farina di grano o frumento* », le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 78, 81 (1) e 83 (2);

d) le classi 77 e 76, previste, rispettivamente, per la « *Farina di granoturco o formentone* » e per la « *Farina di altri cereali* », le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 76 e 75;

e) la classe 77, prevista per le « *Paste da minestra comuni* », la quale è da modificare nella classe 75;

— le classi 80 (1), 84 (2), vincolate al peso minimo di 10 tonnellate, e 82 (1) e 85 (2), vincolate al peso minimo di 15 tonnellate, di cui alla Tariffa eccezionale n. 219 *Legna da ardere* le quali sono da modificare, nell'ordine, nelle seguenti: 78 (1), 82 (2), 81 (1) e 84 (2);

— le classi previste per le spedizioni a carro di « *Paglia anche in torciglioni* » e « *Fieno, erba comune e analoghi foraggi* » del Gruppo 11, le quali sono da modificare come segue:

a) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate: da 59 a 55;

b) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate: da 72 a 70;

— la classe 73, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di « *Quarzo e sabbie quarzose*: a) *di produzione nazionale* » del Gruppo 24, la quale è da modificare nella classe 69;

— la classe 65, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di « *Marmo ed altri materiali di cava ad esso assimilati od assimilabili*: c) *in polvere, in granelli o in pezzetti poliedrici* » e di « *Pietre non nominate*: d) *in polvere, in granelli o in pezzetti poliedrici* » del Gruppo 25, la quale è da modificare nella classe 63;

— la classe 70, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di « *Marmo ed altri materiali di cava ad esso assimilati od assimilabili*: d) *in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere* » del Gruppo 25, la quale è da modificare nella classe 69;

— la classe 73, prevista per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di « *Pozzolana* », di « *Pietre non nominate*: e) *in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere* » e di « *Sabbie da costruzione, pietrisco, ghiaia e ciottoli comuni*: a) *allo stato naturale* » del Gruppo 25, la quale è da modificare nella classe 69;

— le classi previste per le spedizioni a carro di « *Legna da ardere*: b) *altra* » del Gruppo 26, le quali sono da modificare come segue:

a) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate:

da 57, 61 (2), 63 (3), nell'ordine, in 53, 57 (2), 59 (3);

b) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate:

da 74, 75 (2), 76 (3), nell'ordine, in 72, 73 (2), 74 (3);

c) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate:

da 80, 81 (2), 83 (3), nell'ordine, in 79, 80 (2), 82 (3);

— le classi previste per le spedizioni a carro di « *Carbone vegetale o di legna, anche in polvere grossolana, e agglomerati di carbone vegetale in ovuli, formelle o mattonelle per combustibile* » del Gruppo 26, le quali sono da modificare come segue:

a) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate: da 58 in 54;

b) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate: da 70 e 75 (4), nell'ordine, in 68 e 73 (4);

c) per le spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate da 78 in 77.

B) Nella Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV), le classi di prezzo previste per le spedizioni a carro delle seguenti merci sono modificate come appresso:

1) GRUPPO 24. — *Minerali metalliferi e non metalliferi*

Altri minerali di ferro e
Minerali di manganese
da 610 615 615, rispettivamente in 609 614 614.

La classe 616 prevista alla nota (•) è sostituita dalla 615.

2) GRUPPO 26. — *Combustibili solidi naturali e artificiali*

— *Carbone fossile*, anche in polvere, e
— agglomerato in ovuli, formelle o mattonelle
da 607 612 612, rispettivamente in 606 611 611

— *Lignite*, anche in cascami e polveri:

a) agglomerata in ovuli, formelle o mattonelle;
b) destinata alla fabbricazione di mattonelle o del semicoke;
c) altra
da 611 616 616, rispettivamente in 610 615 615;

— *Coke*, anche in polvere, e suoi agglomerati in ovuli, formelle o mattonelle:

a) di carbon fossile e di lignite
da 605 610 611, rispettivamente in 604 609 610.

Le classi 613 e 617 previste rispettivamente alle note (•) e (••) sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: 612 e 616.

3) GRUPPO 29. — *Ghisa Ferro Acciaio Ferro-leghe.*

— Le classi di prezzo per spedizioni vincolate al peso minimo di 20 tonnellate per le seguenti merci del Gruppo 29 *Ghisa Ferro Acciaio Ferro-leghe* sono fissate come segue:

Rottami:
a) destinati alla rifusione e indirizzati a tale scopo direttamente a stabilimenti siderurgici 663
b) altri 663

Acciaio, ferro e ghisa, grezzi 706

Semilavorati 756

Prodotti finiti:
a) rotaie usate (intere, rotte o tagliate) destinate ad usi diversi dalla rifusione 808
b) altri . 806

Ferro-leghe:
a) ferro-manganese carburato in pani o pezzi . 706
b) altre 706

Getti e pezzi:
a) semplicemente sgrossati alle macchine utensili e finiti con superficie grezza o semplicemente sbavata, sabbiata, spazzolata, scrostata, pulita al tamburo e decapata 756
b) finiti, con superficie lavorata alle macchine utensili (lisciata, molata, rettificata, smerigliata, raschiettata) oppure sottoposti a lavorazioni di abbellimento (lucidati, puliti, martellati, damascati, ecc.) o trattati superficialmente mediante cementazione, nitrurazione e cementazione metallica e procedimenti analoghi 806

Tubi 805

— Restano fermi i coefficienti di 1,60, 1,20, e 1,05 applicabili alle spedizioni vincolate rispettivamente al peso minimo di 5, 10 e 15 tonnellate.

— Nell'intestazione della colonna 4 del Gruppo 29 le parole « della classe » sono sostituite con le parole « del prezzo unitario di trasporto », con l'aggiunta del richiamo (1) e della seguente nota:

(1) L'applicazione del coefficiente di maggiorazione si pratica sul prezzo di trasporto per tonnellata e cioè sulla somma della tassa di percorso corrispondente alla classe vincolata al peso minimo di 20 tonnellate e della tassa terminale di cui al progressivo 8-*bis* dell'Allegato n. 1.

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4102403) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 40